

Istituti religiosi, esenzione di Ici e Imu solo se l'importo della retta è minimo

di Andrea Alberto Moramarco – 18 12 2020

Per godere della esenzione dell'Ici prima e dell'Imu poi, l'istituto scolastico religioso deve dimostrare, anno per anno, che l'attività, oltre a rientrare in quelle per le quali è previsto il beneficio, sia svolta in concreto con modalità non commerciali. La principale prova riguarda l'importo della retta, che deve essere minimo, o comunque inferiore ai prezzi di mercato. Ad affermarlo è la Cassazione con l'ordinanza 28578/2020.

Il caso

La vicenda concreta riguarda un contenzioso tributario tra il Comune di Viterbo e un ente scolastico ecclesiastico avente ad oggetto il pagamento dell'Ici per gli anni 2010-2011 e dell'Imu per gli anni 2012-2013, in relazione agli immobili dove si svolgevano le lezioni. Per l'istituto religioso, tali imposte non erano dovute, in quanto si trattava di attività svolta con modalità non commerciali, senza discriminazioni e dietro pagamento di una retta simbolica, fermo restando il divieto sancito nello statuto di distribuire eventuali utili.

I giudici delle Commissioni tributarie, sia in primo grado che in appello, ritenevano valide le ragioni della scuola religiosa, in quanto sussistenti i requisiti, oggettivo e soggettivo, indicati dall'articolo 7 del Dlgs 504/1992, che determinavano l'esenzione dal pagamento delle suddette imposte.

Il verdetto di merito veniva a questo punto impugnato in Cassazione dall'ente locale, il quale riteneva inesatta l'interpretazione fornita sulla predetta norma dai giudici tributari, i quali avrebbero dovuto valutare sia l'utilizzazione diretta degli immobili, sia la destinazione concreta degli stessi ad una delle attività previste con modalità non commerciali.

L'attività deve essere a titolo gratuito o quasi

Tale doglianza coglie nel segno e induce la Suprema corte ad accogliere il ricorso e a rinviare la decisione ai giudici di merito per una nuova valutazione dei fatti. Con una lunga e articolata decisione i giudici di legittimità spiegano gli errori commessi dalle Commissioni tributarie in riferimento sia all'Ici che all'Imu.

Il meccanismo normativamente previsto per godere dell'esenzione per le due imposte diverge in alcuni punti, ma è accomunato, in sostanza, dalla necessità di verificare che l'attività sia svolta in concreto con modalità non commerciali, ovvero a titolo gratuito o quasi.

L'esenzione Ici

Quanto all'Ici, ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 7 del Dlgs 504/1992, il Collegio afferma che nella fattispecie occorre dimostrare la natura non commerciale dell'ente e che l'attività svolta rientri tra quelle tipizzate dalla stessa disposizione. In altri termini, il beneficio può trovare applicazione «a condizione che sia dimostrato che l'attività in oggetto, di natura didattica, sia svolta con modalità commerciali».

La Commissione tributaria regionale, invece, si è limitata a constatare l'assenza di discriminazioni e la non distribuzione degli utili, senza svolgere indagini concrete sull'entità della retta versata.

L'esenzione Imu

Quanto all'Imu, il Collegio ripercorre l'evoluzione normativa della nuova imposta e si sofferma sull'introduzione dell'articolo 91-bis del Dl 1/2012 – e i successivi decreti ministeriali attuativi – che ha posto ulteriori limiti alla applicabilità dell'esenzione prevista dall'articolo 7 del Dlgs 504/1992.

Per quel che qui interessa, la nuova norma ha confermato che per godere del beneficio l'immobile deve essere utilizzato da ente non commerciale; l'attività svolta deve essere una di

quelle indicate, tra le quali è ricompresa l'attività didattica; l'attività deve essere svolta concretamente con modalità non commerciali. Quest'ultimo aspetto, su cui si fonda l'applicabilità dell'esenzione, viene inteso come assenza di scopo di lucro e, più nello specifico, come servizio reso «a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio».

Anche in questo caso, la Commissione tributaria regionale si è soffermata solo sull'assenza di discriminazioni e sul divieto di distribuzione degli utili, ma non ha svolto una indagine approfondita sull'importo delle rette, che «deve essere significativamente ridotto rispetto ai prezzi di mercato, onde evitare un'alterazione del regime di libera concorrenza».